

ZIPA

Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona

Costituito con D. Pref del 3/4/1950 – trasformato con Decr. P.G.R. N°200 del 29/12/1999 Ente Pubblico Economico

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER CONTO DEL CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA – ZIPA.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
_____ presso la sede del Consorzio Zipa
Viale dell'Industria, 5 - JESI

TRA

il Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona – ZIPA con sede a Jesi in V.le dell'Industria n. 5, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle imprese di Ancona n. 80004170421 - P.IVA 00503490427 (*in seguito denominato Ente*), rappresentato dall'Ing. Leonardo Leoni nato a Jesi il 16/03/1967 il quale interviene al presente atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera e) dello Statuto Consortile, esclusivamente nella veste di Direttore;

E

la _____
con _____ sede _____ legale _____ in _____
_____ (_____), Via _____
_____ n. _____,
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona: _____ iscritta nell'Albo _____ con il numero _____

_____, (in seguito denominata
Cassiere), rappresentata dal Sig.
_____, nato a
_____(_____) il
_____ e residente a
_____ (_____) in Via
_____, n. _____, C.F.
_____, nella sua qualità di
_____ il quale
interviene in forza di _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente affida il servizio di cassa al Cassiere il quale accetta di svolgerlo presso la Filiale di Jesi in Via _____ n. _____, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima.

Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 16, verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti del Consorzio Zipa nonché in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione.

Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, nel corso del contratto potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso,

compresa l'introduzione del "Mandato informatico" con firma digitale.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinante con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

ART. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non si può effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4

RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati come stabilito dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, contro il rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Il Cassiere deve accettare, anche senza reversale d'incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Consorzio Zipa".

Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.

Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

Le somme di soggetti terzi provenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.

Lo svincolo e la restituzione delle somme del presente comma è disposta esclusivamente dall'Ente mediante specifica comunicazione scritta.

ART. 5

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in base a mandati di pagamento (individuali o collettivi), emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da rate di mutui, assicurazioni ed utenze.

I mandati a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni dalla comunicazione del Cassiere.

Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, l'Ente, è tenuto a precisare sul mandato la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui all'art. 8.

Il Cassiere risponde della autenticità delle firme apposte per quietanza e della esatta identificazione dei firmatari.

Il Cassiere non può dar corso al pagamento di ordinativi che presentano abrasioni o cancellature nell'indicazione della

somma e del nome del creditore, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di ordinativi provvisori o annuali complessivi.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

I mandati di pagamento sono ammessi al pagamento, di norma, allo sportello del Cassiere che svolge il servizio il primo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna al cassiere.

L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che gli ordinativi di pagamento saranno eseguiti come di seguito;

- accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

Il Cassiere provvederà ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre utilizzando mezzi offerti dal sistema bancario o postale.

L'Ente si impegna a non consegnare gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi d'incasso al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

Eventuali spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari.

Pertanto il Cassiere, in tal caso, è autorizzato a trattenere dall'importo nominale dell'ordinativo l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

Per gli ordinativi di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal beneficiario o con altra documentazione equipollente.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli

assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

ART. 6

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO

Gli ordinativi di incasso e di pagamento saranno trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

La trasmissione di cui al comma precedente può essere sostituita da modalità di invio effettuate con procedure elettroniche contenente gli stessi elementi.

L'Ente trasmette al Cassiere lo Statuto ed il Regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.

ART. 7

FIRME AUTORIZZATE

L'Ente comunicherà preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di

pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i relativi poteri.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

ART. 8

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Cassiere si impegna a concedere all'Ente un affidamento di cassa fino ad un massimo di €. 4.000.000,00 (quattromilioni/00) alle condizioni di cui al successivo art. 9.

ART. 9

CONDIZIONI

I rapporti del conto di tesoreria sono regolati alle seguenti condizioni:

- a) sulle giacenze di cassa viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: _____ la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Cassiere, sul conto di tesoreria, trasmettendo

all'Ente l'apposito riassunto scalare;

- b) sulle somme anticipate viene applicato un tasso di interesse nella misura: _____, con esenzione di commissione sul massimo scoperto, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare;
- c) per gli incassi (assegni circolari, bonifici, ecc.) verrà applicata la valuta corrispondente al giorno dell'operazione;
- d) per i pagamenti (mandati) verrà applicata la valuta corrispondente al giorno dell'operazione ;

Il Cassiere si impegna a versare annualmente all'Ente la somma di € _____, quale contributo per la promozione e il patrocinio delle attività istituzionali (incontri, dibattiti, convegni), culturali e attività promozionali (pubblicità, sito internet, ecc.). La sponsorizzazione si concretizzerà, a titolo esemplificativo, in: presenza su home page del sito istituzionale, scritte su locandine, manifesti, cartoncini di propaganda e/o invito, depliantes, striscioni, cartelloni ecc., ovvero in messaggi sonori e visivi.

ART. 10

CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

Il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato, custodire e inviare all'Ente:

- a) il conto riassuntivo del movimento di cassa (giornale di cassa), mettendo inoltre a disposizione dell'Ente quotidianamente copia dello stesso e con periodicità trimestrale, l'estratto conto;
- b) le distinte di trasmissione degli ordinativi;
- c) gli ordinativi di incasso e pagamento;
- d) i verbali di verifica di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste di legge.

ART. 11

VERIFICHE ED ISPEZIONI

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia con le modalità che riterrà più opportune. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari, e tutte le carte contabili relative alla gestione della cassa.

L'Ente consente che il Cassiere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso.

L'Ente deve dare il relativo benestare al Cassiere oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine, il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

ART. 12

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente Consorzio ZIPA.

Uguualmente saranno custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per la banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

ART. 13

COMPENSI – RIMBORSI SPESE DI GESTIONE - COMMISSIONI

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione sarà svolto gratuitamente, senza alcun addebito di spese e commissioni di alcun genere, fatta eccezione dell'imposta di bollo e le spese vive sui pagamenti (bollettini c/c/p, ecc.)

ART. 14

IMPOSTA DI BOLLO

L'Ente s'impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione.

ART. 15

CAUZIONE

Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 16

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2013 al 31/12/2015.

Il Cassiere, dopo la scadenza della convenzione, ha l'obbligo, se richiesto dall'Ente di continuare il servizio per almeno dodici mesi e comunque fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della convenzione in atto.

All'atto della cessazione del Servizio il Cassiere è tenuto a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e quant'altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

ART. 17

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

Agli effetti della registrazione, si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986 e

successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte del Cassiere inadempienze o negligenze riguardo gli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere. Tutte le clausole della presente convenzione sono comunque essenziali, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto è dichiarata con un semplice preavviso di giorni sessanta, da trasmettere con lettera raccomandata A.R.; in tal caso l'Ente potrà affidare il servizio oggetto dell'appalto all'Istituto di Credito che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa. Oltre la possibilità della risoluzione contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni sofferti e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, ciò vale come condizione risolutiva, salva la facoltà dell'Ente di agire per il risarcimento dei danni. L'Istituto di Credito non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate modifiche o integrazioni non sostanziali alla presente convenzione, purché non peggiorative per l'Ente, mediante semplice scambio di corrispondenza

ART. 20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di cassiere dell'ente stesso, come indicato nella presente convenzione.

Il Cassiere, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:

A) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

B) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini

commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;

C) esatti e, se necessario, aggiornati;

D) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.

Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il Cassiere dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.

In particolare, il Cassiere avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

ART. 21

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'A.V.C.P., e successive modifiche e d integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le

transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corrente dedicato n. _____, acceso presso la sede del Cassiere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

ART. 22

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSORZIO Z.I.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Leonardo Leoni)

BANCA
(_____)